

La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato (SLC)

In questo documento si forniscono alcuni principi essenziali sul tema, rimandando per approfondimenti al link: <https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/area-salute-sul-lavoro/rischi-psicosociali-e-tutela-dei-lavoratori-vulnerabili/rischio-stress-lavoro-correlato.html>.

Lo stress lavoro-correlato viene descritto all'articolo 3 dell'[Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004](#) quale *“condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro”* (comma 1).

In Italia, il D.lgs. n. 81/2008 obbliga il datore di lavoro a valutare e gestire il rischio stress lavoro-correlato al pari di tutti gli altri rischi (art. 28). In tale operazione si avvale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con il coinvolgimento del medico competente e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), costituiti in apposito Gruppo di valutazione.

La valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato deve essere coerente con le indicazioni generali ed operative della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., contenute nella circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18 novembre 2010.

Alla luce di tali indicazioni l'INAIL ha elaborato e messo a disposizione delle aziende una apposita piattaforma *online* per effettuare la valutazione dei rischi in oggetto. Il metodo proposto offre strumenti validati e risorse specifiche, utilizzabili seguendo un approccio sostenibile, integrato e articolato per fasi, che prevede il coinvolgimento delle figure della prevenzione e dei lavoratori. Essa può costituire un valido riferimento anche per le scuole.

Si ricorda a tal fine di prendere in esame non singoli lavoratori, ma gruppi omogenei di dipendenti (articolati per esempio per mansioni o partizioni organizzative) che risultino esposti a rischi dello stesso tipo.

La valutazione dei rischi da SLC si articola in due fasi, la prima necessaria, la seconda eventuale in quanto dipendente dall'esito della prima:

1. valutazione *preliminare*
2. valutazione *approfondita*.

La **valutazione *preliminare*** può essere effettuata attraverso l'utilizzo di strumenti diversificati quali:
- una griglia di dati documentali, che, attraverso informazioni numeriche su fatti e situazioni “sentinella” (indici infortunistici, assenze per malattia, *turnover* etc.), fornisca una fotografia il più possibile oggettiva della realtà scolastica; - una *check list*, mirata a individuare le possibili sorgenti di stress e alcune problematiche di tipo organizzativo.

La valutazione preliminare può portare ai seguenti esiti:

- 1.1 *non emergono elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive (rischio basso);*
- 1.2 *si rilevano elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive (rischio medio);*
2. *gli interventi correttivi risultano inefficaci (rischio alto).*

Se si verifica quanto riportato al **punto 1.1**, il dirigente scolastico è unicamente tenuto a darne conto nel DVR e a prevedere un piano di monitoraggio; la valutazione andrà ripetuta ogni due anni.

Nel caso previsto al **punto 1.2** il dirigente procede alla pianificazione e all'adozione di interventi correttivi (ad esempio interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, etc.) dandone conto nel DVR. La valutazione andrà ripetuta ogni due anni.

Se si verifica quanto previsto al **punto 2** si procede alla **valutazione approfondita**. Essa “*prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori, ad esempio attraverso differenti strumenti quali questionari, focus group, interviste semi-strutturate, sulle famiglie di fattori/indicatori di cui all’elenco sopra riportato. Tale fase fa riferimento ovviamente ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate le problematiche*”.

In tal caso, devono essere realizzati interventi migliorativi mirati e l’indagine completa deve essere ripetuta entro un periodo di tempo non superiore ad anno.

La valutazione dei rischi deve comunque essere effettuata in occasione di significative variazioni della situazione, come quella rappresentata dall’attuale pandemia.

Aggiornato a dicembre 2021